

Interesse e vantaggio dell'ente alla luce dei recenti approdi giurisprudenziali

di **Silvia Francazi**

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 30 MAGGIO 2022 (UD. 5 MAGGIO 2022), N. 21034
PRESIDENTE DI NICOLA, RELATORE LIBERATI

Sommario. **1.** Interesse e vantaggio dell'ente. - **2.** I recenti approdi del S.C.: Cassazione Penale, Terza Sezione, sentenza n. 21034/2022. - **2.1** La vicenda oggetto di pronuncia ed i motivi di ricorso. - **2.2** Le argomentazioni poste a supporto del rigetto del ricorso dell'imputato. - **2.3** Le argomentazioni poste a supporto del rigetto del ricorso della società, avuto particolare riguardo al rilievo di insussistenza dell'interesse all'impugnazione. - **3.** Sul significato da attribuire ai concetti di interesse e vantaggio con riguardo ai reati colposi di evento, in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nelle sentenze nn. 22256/2021 e 29578/2021 nonché dalla sentenza del Tribunale di Bari del 9 giugno 2021. - **4.** Considerazioni conclusive

1. Interesse e vantaggio dell'ente.

In base all'art. 5, comma primo,¹ D.lgs. 231/2001 la responsabilità in capo all'ente è presunta quando il fatto di reato (presupposto) sia stato commesso da un soggetto apicale o a questi subordinato, nel suo "interesse o vantaggio".

Si tratta di concetti non facilmente intelligibili e per la cui interpretazione si è sin da subito acceso un importante dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha dato vita a due distinti orientamenti.

Secondo una prima interpretazione sostenuta da una parte della dottrina, recessiva, fondata sulla c.d. "tesi monistica", la locuzione normativa costituirebbe un'endiadi espressiva di un significato unitario attraverso l'utilizzo di due sinonimi.

¹ "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

Di converso, per la tesi dominante, avallata dalla Relazione Ministeriale e dalla giurisprudenza maggioritaria, il dato letterale della norma sarebbe incontrovertibile atteso l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" indicativa di un rapporto di alternatività tra i criteri di imputazione oggettiva, con la conseguenza che la ricorrenza di un unico criterio sarebbe sufficiente a fondare la responsabilità dell'ente (cfr., in termini, Cass. Pen., n. 3615/2006). A corroborare tale interpretazione la differenza concettuale intercorrente tra i sostantivi "interesse" e "vantaggio" – il cui utilizzo congiunto risulterebbe ultroneo ove intesi come sinonimi – è stato espresso che ove il primo risulta espressivo del fine dell'azione criminosa, identificabile con valutazione *ex ante* sulla base di una proiezione prognostica di un beneficio di possibile derivazione per l'ente, al momento della commissione del reato, il secondo, in termini oggettivi, si identifica con il risultato percepito dall'ente in conseguenza dell'illecito, valutato sulla base di un giudizio *ex post*.²

Il S.C. ha, in particolare, rimarcato che *"l'espressione normativa non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse 'a monte' per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio oggettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante, sicché l'interesse e il vantaggio sono in concorso reale"* (cfr., *ex multis*, Cass. Pen., n. 24559/2013), con la conseguenza che si tratterebbe di criteri concorrenti e alternativi tra loro, dal momento che *"mentre il richiamo all'interesse dell'ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare 'ex ante', il riferimento al vantaggio evidenzia un dato oggettivo che richiede sempre una verifica 'ex post'"* (cfr. Cass. Pen., n. 10265/2014).

Con riguardo al concetto di interesse, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la sua non sovrapponibilità con il "dolo specifico" – riferibile all'agente e non all'ente – pur riguardando una proiezione soggettiva dell'autore accertabile con analisi *ex ante*, sul piano della oggettività, della concretezza e dell'attualità, che deve riflettersi inevitabilmente in capo all'ente (Cass. Pen., n. 40380/2012).

Nel solco dell'impostazione dualistica si iscrive, *inter alia*, la sentenza resa a Sezioni Unite nel noto caso Thyssenkrupp (Cass. Pen., n. 38343/2014) secondo cui *"i criteri dell'interesse e del vantaggio sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, mentre quello del vantaggio ha una connotazione*

² Nella Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 231/2001 viene precisato che *"il richiamo all'interesse dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e l'interesse "si accontenta" di una verifica ex ante; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post"*.

essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito".

Sulla alternatività delle condotte ai fini della responsabilità dell'ente più di recente è stato osservato che *"è sufficiente la prova dell'avvenuto conseguimento di un vantaggio ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 da parte dell'ente, anche quando non sia possibile determinare l'effettivo interesse da esso vantato ex ante rispetto alla consumazione dell'illecito, purché il reato non sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi"* (cfr. Cass. Pen., n. 15543/2021).³

In sede di merito si è sostenuto che il criterio del vantaggio faccia riferimento al conseguimento, in concreto, di un'utilità economica, laddove quello dell'interesse implicherebbe unicamente la finalizzazione del reato ad una utilità, senza anche richiedere l'effettivo conseguimento della stessa. Di talché, in caso di mancata acquisizione dell'utile economico od in caso di acquisizione soltanto parziale, sussisterebbe un'attenuante e la sanzione nei confronti dell'ente potrebbe essere ridotta (cfr. *inter alia*, Trib. riesame Milano, ord. 20 dicembre 2004).

Con riferimento all'ulteriore presupposto in commento è stato affermato che è *"interesse rilevante e sufficiente ai fini della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231 del 2001, lo scopo di incremento o quanto meno di consolidamento della posizione della società, che ha costituito la motivazione del reato di truffa ai danni dello Stato (fattispecie relativa al mancato trattenimento delle somme dovute per eccedenze sulle c.d. quote latte)"* (cfr. Trib. Pordenone, 23 luglio 2010), e, quanto alla necessità che l'interesse sia perseguito in concreto, che *"l'art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 individua una responsabilità per reati commessi nell'interesse dell'ente e non semplicemente commessi ritenendo di perseguire un suo interesse. L'interesse deve essere concreto e non va agganciato alle mere intenzioni dell'autore del reato, ed in generale al movente che lo ha spinto a porre in essere la condotta. Il convincimento di perseguire un interesse dell'ente, laddove il dato fattuale non corrisponda effettivamente ad un obiettivo riconducibile alla politica di impresa, non può sorreggere la prospettazione della responsabilità amministrativa da reato dello stesso ente"* (Trib. Trani, 26 ottobre 2009-11 gennaio 2010).

³ Nella vicenda esaminata dal Tribunale a fronte della accertata corruzione intercorsa tra il pubblico agente e l'amministratore di una società interessata dall'ampliamento di una discarica da essa gestita, veniva riconosciuto il vantaggio anche nei confronti di una terza società che interveniva creando una provvista di denaro in favore del privato corruttore, beneficiario, mediante contratti stipulati successivamente alla consumazione del reato, dell'attività di smaltimento dei rifiuti presso la discarica stessa.

2. I recenti approdi del S.C.: Cassazione Penale, Terza Sezione, sentenza n. 21034/2022.

2.1 La vicenda oggetto di pronuncia ed i motivi di ricorso.

Con sentenza n. 21034/2022, la Terza Sezione Penale della Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul tema dell'interesse o vantaggio, quale criterio di attribuzione all'ente della responsabilità amministrativa derivante da reato. La vicenda occasione dell'arresto prende le mosse dal ricorso per Cassazione proposto da una società per azioni e dal proprio legale rappresentante avverso la sentenza del 25 ottobre 2021, con cui il Tribunale di Rimini aveva ritenuto sussistere, in capo alla persona fisica, la penale responsabilità ai sensi degli artt. 674 c.p. e 137, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006 – per lo sversamento di scarichi industriali caratterizzati dalla presenza di diversi metalli pesanti in un torrente, in difetto di autorizzazione – nonché, in capo all'ente, responsabilità *ex art. 25 undecies*, comma 2, d.lgs. 231/2001, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 137, comma 2, del medesimo d.lgs. 152/2006.⁴ La difesa del legale rappresentante aveva sostenuto, *inter alia*, l'erronea applicazione dell'art. 674 c.p., per asserito mancato accertamento dell'offensività in concreto della condotta⁵ ed illogicità del provvedimento impugnato nella parte in cui aveva assolto l'imputato in relazione ad un certo episodio di sversamento⁶ condannandolo per un altro,⁷ senza in ogni caso tenere conto della eccepita natura domestica di alcune sostanze rilevate – che, nella tesi difensiva, ne avrebbero attestato la riconducibilità alla rete

⁴ Comminando, rispettivamente, nei confronti della persona fisica, la pena di € 3.000,00 di ammenda e, nei confronti della società – di cui era disposta, altresì, confisca dello scarico a mezzo del quale era stato commesso l'illecito – la sanzione amministrativa pecuniaria di 200 quote sociali nel minimo di euro 258,00 ciascuna (per complessivi € 51.600,00).

⁵ Il Giudice di prime cure aveva fondato il giudizio di concreta potenzialità offensiva nei confronti della salute umana sulle circostanze che: a) la alterazione cromatica ed olfattiva delle acque del fiume di immissione del torrente per circa 10 chilometri del proprio corso; b) la moria di pesci riscontrata; c) l'intervenuta chiusura all'attingimento di un lago, volta proprio ad evitare la moria dei pesci. Di talché, la contestazione del ricorrente era riferita alla circostanza di intervenuto accertamento della concreta potenzialità offensiva con esclusivo riguardo alla fauna ittica ma non anche con riferimento alle persone, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., n. 22032/2010).

⁶ I cui reflui erano stati riconosciuti provenienti dalla rete fognaria pubblica di San Marino.

⁷ Pur essendosi entrambi gli episodi verificati con i medesimi fenomeni visivi lungo i corsi d'acqua pubblica e comunque ricorrendo in entrambi gli episodi incertezze circa la provenienza dei reflui, stante l'intervento, il giorno antecedente a ciascuno degli episodi, di eventi meteorici di rilevante portata, con la conseguente verosimile evenienza che i medesimi avessero determinato il superamento del livello di "troppo pieno", con conseguente sversamento di acque nere nel torrente.

fognaria pubblica – con la conseguente rilievo di erroneità concernente la ritenuta configurabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 137, d.lgs. 152/2006.

La società, da parte sua, nei motivi di doglianza aveva rilevato la errata applicazione dell'art. 137, d.lgs. 152/2006⁸ e la mancanza assoluta di motivazione a proposito dell'interesse dell'ente rispetto alla condotta addebitata all'imputato, evidenziando come il Tribunale avesse omesso di considerare la occasionalità della condotta rilevante – stante l'unicità dell'episodio di sversamento addebitato – nonché la mancata ritrazione di vantaggio economico in capo all'ente.

2.2 Le argomentazioni poste a supporto del rigetto del ricorso dell'imputato.

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso esperiti dall'imputato, in quanto volti a sindacare un accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, mediante la proposizione di una non consentita lettura alternativa delle risultanze istruttorie, da contrapporre a quella dei giudici di merito.

Nel dettaglio, avuto riguardo alla censura relativa all'errata applicazione dell'art. 674 c.p., la sentenza ha evidenziato la logicità argomentativa della decisione del Tribunale nonché la sua coerenza con la giurisprudenza di legittimità;⁹ quanto all'asserito mancato vaglio della ipotesi di provenienza dei reflui dalla rete fognaria pubblica, la Corte ha comunque evidenziato

⁸ Per insufficiente considerazione della presenza di reflui domestici nelle acque del torrente e mancata valorizzazione della differenza concettuale tra acque meteoriche di dilavamento e reflui industriali.

⁹ Che ha chiarito come la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. costituisca reato di pericolo per la cui integrazione non occorre un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l'attitudine a cagionare effetti dannosi e come nel concetto di "molestia", siano ricomprese tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo alla persona, turbamento della tranquillità e del modo di vivere quotidiano e tali da arrecare un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività di lavoro e di relazione. (Cass. Pen., nn. 38297/2004, 20755/2003). Sulla base di tali coordinate, la Suprema Corte ha ritenuto adeguata la parte della motivazione con cui il Tribunale aveva sostenuto che lo sversamento di reflui addebitato al ricorrente presentasse i caratteri della attitudine alla molestia, in quanto collegato a scarico di acque altamente tossiche e maleodoranti, avvenuto in luogo pubblico e protrattosi per oltre 10 chilometri nel torrente San Marino, fino alla confluenza con il fiume, con evidente pericolo anche per la salute delle persone che eventualmente fossero venute a contatto con tali acque; ricostruzione che risultava, peraltro, confermata dalla circostanza data dalla necessità di precludere l'attingimento del fiume per un lago, al fine di evitare la moria dei pesci.

come il Tribunale avesse indicato i convergenti elementi dirimenti in ordine alla provenienza delle acque.¹⁰

Le medesime considerazioni sono state poste alla base del giudizio di ritenuta inammissibilità ed infondatezza del terzo motivo di ricorso, avallato dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui lo *status* di acqua reflua industriale è riferibile a qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, provenienti da un insediamento e non solo dal ciclo produttivo (compresi, dunque, anche gli scarichi relativi a servizi igienici o ad acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore).¹¹ La motivazione del Tribunale, sul punto, è stata ritenuta dai Giudici di legittimità adeguata ed immune da vizi logici oltre che in linea con il consolidato orientamento interpretativo relativo al criterio distintivo tra acque piovane e reflui industriali.

2.3 Le argomentazioni poste a supporto del rigetto del ricorso della società.

Quanto al ricorso proposto dall'ente, anch'esso è stato cassato per l'infondatezza delle motivazioni in esso compendiate, sia con riferimento alla asserita errata applicazione dell'art. 137, d.lgs. 152/2006,¹² che all'inadeguatezza motivazionale in punto di responsabilità amministrativa dell'ente, per mancata individuazione dell'interesse alla realizzazione della condotta contestata al legale rappresentante.

In proposito, la Corte ha posto in rilievo la specifica considerazione accordata dall'impugnata sentenza alla circostanza che l'apertura e il mantenimento dello scarico, cui era ricollegato lo sversamento illecito, avessero consentito all'ente di conferire i propri reflui senza necessità di raccogliarli e smaltirli legalmente.

¹⁰ Posizionamento dell'impianto esattamente in corrispondenza dei silos della società, ammissione della circostanza del collegamento all'impianto della società da parte del medesimo imputato, accertamenti svolti relativi alla presenza di metalli pesanti di inequivoca provenienza industriale nelle acque analizzate, con esclusione di provenienza da altri stabilimenti industriali.

¹¹ Cass. Pen., nn. 6528/2020, dep. 2021, ha ritenuto che integrassero gli estremi dello scarico le acque meteoriche convoglianti i percolamenti creatisi durante il passaggio dei rifiuti solidi urbani dagli automezzi ai compattatori defluenti in una griglia nella pavimentazione dell'area esterna allo stabilimento e nelle rispettive canalette; In tema di acque meteoriche da dilavamento, costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. 152/2006, Cass. Pen., n. 6260/2018, dep. 2019; Cass. Pen., n. 2832/2014, dep. 2015, in tema di classificazione come reflui industriali di acque meteoriche contaminate da idrocarburi provenienti da un distributore di carburanti.

¹² Sulla scorta delle medesime ragioni poste alla base del respingimento del secondo e terzo motivo di ricorso avanzato dall'imputato.

Sul punto, la Corte ha rammentato che in tema di verifica in concreto dell'interesse e vantaggio derivato all'ente dalla commissione del reato la *"effettiva e potenziale utilità, ancorché di natura economica, dalla commissione del reato, sono valutabili anche in termini di risparmio di costi, tanto che si deve ritenere posta nell'interesse dell'ente, e dunque forte di responsabilità amministrativa, anche quella condotta che, come nel caso in esame, attui le scelte organizzative o gestionali dell'ente da considerare inadeguate, con la conseguenza che la condotta, anche se non implica direttamente o indirettamente un risparmio di spesa, se è coerente con la politica imprenditoriale di cui tali scelte sono espressione e alla cui attuazione contribuisce, è da considerare realizzata nell'interesse dell'ente* (cfr. Cass. Pen., n. 15543/2021).

Proseguendo nel proprio iter argomentativo la Terza Sezione ha ritenuto immuni da vizi gli approdi del Tribunale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'interesse in capo all'ente, in quanto ricollegabili a scelte organizzative e gestionali volte ad evitare i maggiori costi che sarebbero derivati dalla necessità di raccogliere e smaltire i reflui legalmente.¹³

3. Interesse e vantaggio nei reati colposi di evento: sentenze nn. 22256/2021 e 29578/2021 del Supremo Collegio, Tribunale di Bari del 9 giugno 2021.

Dopo tale breve disamina sull'interpretazione conferita ai presupposti normativi della responsabilità amministrativa degli enti occorre soffermarsi – anche alla luce di alcune recenti pronunce, che hanno affrontato il tema della sistematicità della violazione – sulle problematiche sottese al difficile coordinamento tra il criterio di ascrizione della responsabilità all'ente sulla base dell'interesse o del vantaggio e la previsione di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, che ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto fattispecie colpose di evento¹⁴ o di mera condotta.¹⁵

La questione problematica concerne, in particolare, la difficoltà di coordinamento, nel contesto applicativo dei reati colposi di evento, tra la ritrazione del vantaggio e la realizzazione del reato, collegato allo svantaggio potenziale in termini penali per chi provochi morte o lesioni e la conseguente diminuzione patrimoniale, avuto riguardo ai profili risarcitori o di applicazione di sanzioni pecuniarie per l'ente.

Sulla scorta di tali considerazioni, si è, in prima battuta, sostenuta l'incompatibilità tra i criteri di imputazione previsti dall'art. 5 del Decreto ed

¹⁴ Quali l'omicidio e le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro.

¹⁵ Si allude all'illecito dipendente da reato di cui all'art. 451 c.p., relativo all'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

i reati colposi d'evento, in quanto riferibili ai soli reati colposi di mera condotta.

In sede di legittimità (cfr. Corte di Cassazione Penale, nn. 2544/2015, 38343/2014 S.U. Espenhahn, 31210/2016¹⁶, 38363/2018 nonché n. 16713/2018)¹⁷ è stato osservato che *"i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito anti giuridico"* intesa anche come consapevole violazione della norma cautelare funzionale alla attuazione di strategie imprenditoriali ricollegabili ad un (voluto) risparmio di spesa conseguente, per esempio, alla mancata adozione delle misure precauzionali ovvero all'agevolazione dell'aumento di produttività derivante dallo sveltimento dell'attività lavorativa o dal risparmio di tempo.¹⁸

Nel solco della medesima impostazione, si richiamano più recenti pronunce della Suprema Corte (Cassazione Penale nn. 43656/2019, 21522/2021, 12149/2021, 22256/2021¹⁹ e 29578/2021).

¹⁶ Che ha ritenuto *"Il requisito dell'interesse dell'ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa; pur non volendo – dunque – (quale opzione dolosa) – il verificarsi dell'infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre, invece, il requisito del vantaggio per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, anche in questo caso, ovviamente, non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto."*

¹⁷ In occasione della pronuncia, la Corte ha avuto modo di precisare che la responsabilità dell'ente per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose commesse da suoi organi apicali con violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro possa essere esclusa *"soltanto dimostrando l'adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi (per i quali soccorre il disposto dell'art. 30 del d. lgs. n. 81/2008) e l'attribuzione ad un organismo autonomo del potere di vigilanza sul funzionamento, l'aggiornamento e l'osservanza dei modelli adottati"*.

¹⁸ Al risparmio dei tempi di lavorazione hanno svolto specifico riferimento sentt. Cass. Pen., nn. 16598/2019, 29538/2019 e 13575/2020 che, a sua volta, si è posta nel solco della precedente pronuncia n. 29512/2015.

¹⁹ Il caso esaminato dalla Corte trae origine dal ricorso per Cassazione proposto dai difensori di un imputato persona fisica e della società avverso la sentenza di

La sentenza n. 22256/2021, in particolare, imponendosi per l'innovativa interpretazione conferita ai casi di illecito commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ha evidenziato come, ai fini della ricognizione della ricorrenza dell'interesse, sia necessario l'elemento soggettivo della consapevolezza della violazione delle norme antinfortunistiche, dovendo la persona fisica agire in violazione della norma al fine di trarre un beneficio economico per l'ente; nel caso del vantaggio, essendo richiamato un criterio oggettivo, legato all'effettiva realizzazione di un profitto in capo all'ente quale conseguenza della commissione del reato, occorrendo la maturazione, in capo alla società, del beneficio economico, sarebbe, invece, *"necessario che il reo abbia volontariamente violato le regole cautelari al fine di risparmiare, in quanto la mancanza di tale volontà rappresenta la sostanziale differenza rispetto all'interesse, ma solamente che risulti integrata la violazione delle regole cautelari contestate [purché ne sia derivato un beneficio economico] di importo non irrisorio"*.

L'arresto, inoltre, ponendo a premessa delle proprie considerazioni il consolidato presupposto dell'alternatività tra i criteri di imputazione oggettiva dell'interesse o vantaggio, oltre ad aver ribadito come il criterio dell'interesse pertenga ad una valutazione teleologica del reato suscettibile di apprezzamento *ex ante*, al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, laddove quello del vantaggio sarebbe contraddistinto da una connotazione essenzialmente oggettiva – come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito – ha il merito di aver affrontato il tema della rilevanza, o meno, della sistematicità delle violazioni. In base a detta pronuncia, deve ritenersi sufficiente, ai fini della sussistenza dell'interesse o del vantaggio, anche un'unica trasgressione della regola cautelare, dovuta a un'iniziativa estemporanea. Di converso, è necessario fornire la prova della sistematicità delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali non dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente.

In tal modo, in primo luogo, è stato avallato quanto già precedentemente affermato (Cassazione Penale, nn. 12149/2021 e 29584/2020) con riferimento alla necessità di riscontro, ai fini della ricognizione della responsabilità dell'ente, del collegamento tra l'azione umana e la responsabilità dell'ente in ottica di rispetto del principio di colpevolezza. In particolare, al fine di evitare

condanna emessa dalla Corte di Appello di Firenze, che aveva confermato la decisione del giudice di prime cure per il reato di lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché ai sensi degli artt. 5, co. 1, lett. a) e 25 *septies*, co. 3, d.lgs. 231/2001 e, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 12, co. 2, del medesimo decreto, era stata condannata al pagamento della sanzione amministrativa di Euro 12.900,00.

addebiti automatici, discendenti *sic et simpliciter* dalla realizzazione del reato presupposto e dal rapporto di immedesimazione organica dell'agente, è necessaria la verifica della circostanza che la persona fisica abbia agito nell'interesse dell'ente e non solo approfittando della posizione in esso ricoperta.

Inoltre, quanto alla sistematicità delle violazioni, si è specificato come la medesima rilevi unicamente in sede probatoria, quale possibile indizio della esistenza dell'elemento finalistico della condotta dell'agente - non costituendo né elemento costitutivo dell'illecito di cui all'art. 25-*septies* né pertinente al requisito del vantaggio – trattandosi solo di un *"possibile indice della sussistenza e consistenza, sul piano economico, del vantaggio, derivante dalla mancata previsione e/o adozione delle dovute misure di prevenzione"*. Su tali basi argomentative, è stata apertamente riconosciuta la rilevanza di condotte intenzionali anche del tutto episodiche ed occasionali, non sintomatiche di una politica aziendale contrassegnata dalla sistematica violazione delle regole cautelari e, di converso, poste in essere in un contesto di generale osservanza da parte dell'ente delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, pur in costanza di un risparmio di spesa derivato dall'omissione delle cautele dovute esiguo. In tale evenienza *"ai fini del riconoscimento del requisito del vantaggio occorre la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse: la prova, cioè, dell'effettivo, apprezzabile (cioè non irrisorio) vantaggio (consistente nel risparmio di spesa o nella massimizzazione della produzione, che può derivare, anche, dall'omissione di una singola cautela e anche dalla conseguente mera riduzione dei tempi di lavorazione) non desumibile, sic et simpliciter, dall'omessa adozione della misura di prevenzione dovuta"*.

In sintesi, in caso di assenza di prova relativa alla finalizzazione dell'omessa adozione delle cautele alla massimizzazione del profitto ed al risparmio di costi, ritraibile anche dalla sistematicità delle violazioni, l'occasionalità delle medesime comporterebbe, in primo luogo, l'esclusione del requisito dell'interesse nonché, per quanto concerne quello del vantaggio, la necessità di fornire rigorosa prova, anche per presunzioni, del conseguimento di un apprezzabile risparmio di spesa o di un apprezzabile aumento della produttività.

Nell'ambito tematico in commento giova, inoltre, porre l'accento su un recente arresto che, nel merito (Trib. Bari, sent. 9 giugno 2021²⁰), ha escluso

²⁰ Giud. Guerra, proc. SIRTI S.p.A. – alla cui lettura si rinvia quanto alla parte di motivazione fondante il giudizio assolutorio avuto riguardo alla condotta dei soggetti apicali – in cui è stata esaminata la vicenda che ha coinvolto alcuni dipendenti della medesima società, che avevano deciso unilateralmente di stoccare temporaneamente materiale presso un'area nel comune di Gravina in Puglia, di

la responsabilità dell'ente in relazione a fatti di omicidio colposo, riflettendo su come, tra le numerose teorie atte a determinare una plausibile congiunzione tra l'art. 5 e l'art. 25-*septies*, la più corretta sia quella che, basata sull'interpretazione puramente oggettiva della norma, si è soffermata esclusivamente sull'analisi della condotta dell'agente²¹ e sul vantaggio ritratto dall'ente, non dall'evento lesioni o morte, bensì dalla violazione della disciplina antinfortunistica causa all'evento.

Nella pronuncia, si è affermato che *"i delitti colposi delle persone giuridiche si connotano per una commistione fra dolo e colpa. Infatti, la violazione delle norme antinfortuniche deve essere sempre cosciente e volontaria (in caso contrario non si potrebbe determinare il perseguimento di un interesse o di un vantaggio), ma l'evento non può mai essere voluto (altrimenti il delitto sarebbe doloso)"* e, sulla base di tali premesse teoriche, il Giudice ha concluso che, nel caso di specie, la condotta dei dipendenti imputati, successivamente condannati, fosse da ascriversi ad un comportamento animato da finalità esclusivamente personali e che non fosse ravvisabile alcun effettivo risparmio di spesa derivato alla società dalla mancata adozione della misura idonea ad evitare il fatto.

4. Considerazioni conclusive

Secondo quanto esposto in *incipit*, la pronuncia n. 21034 risulta aver superato in senso *tranchant* il rilievo difensivo concernente la mancata ritrazione del vantaggio, facendo buon uso della giurisprudenza consolidata – di cui si è tentato di dare atto senza pretesa di esaustività – che ha delineato il parametro di accertamento dell'alternativo elemento dell'interesse.

Quanto all'omesso approfondimento del rilievo difensivo afferente alla occasionalità della condotta, l'arresto risulta porsi nel solco della giurisprudenza più attuale – che, in occasione di pronunce rese all'esito di vicende giudiziarie volte all'accertamento di diversa tipologia di reati, non inquadrano la sistematicità delle violazioni quale dato imprescindibile per l'addebito, in caso di evidente collegamento finalistico tra condotta ed interesse dell'ente.

proprietà di un fornitore della società, piuttosto che presso i due depositi regolari della società stessa, siti, rispettivamente, a Bari e a Nardò, in attesa del loro successivo impiego in zona Gravina: decisione non previamente comunicata al datore di lavoro responsabile dell'"unità produttiva" ed all'RSPP e che, in assenza di adozione di misure di sicurezza afferenti all'attività di deposito (invece, adottate per i depositi "regolari") aveva causato il decesso di un operaio, accidentalmente investito da un carrello presso l'area di stoccaggio.

²¹ Considerando quest'ultima unico elemento idoneo ad integrare un beneficio in favore dell'ente, ponendo in disparte l'aspetto "soggettivo", tipico dei reati dolosi.